

IN BREVE n. 009-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DALLA CASSAZIONE

Il riscatto laurea non è imposto. Perciò ora si deduce tutto, prima no.

I contributi volontari per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell'articolo 10, lettera e), del TUIR, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, a partire dal 1° gennaio 2001. In proposito, la ratio della norma era di parificare ai fini fiscali il riscatto della laurea con i contributi previdenziali obbligatori, visto che di frequente il riscatto è funzionale al raggiungimento dell'anzianità pensionistica. Per le annualità precedenti al 2001, la deducibilità fiscale del riscatto della laurea era possibile solo in forma di detrazione fiscale parziale, entro il limite massimo previsto dall'articolo 13-bis, lettera f), del TUIR, in vigore pro-tempore.

Corte di Cassazione sez. V civile - sentenza n. 1569 del 3 febbraio 2012

Nullità del licenziamento durante la gravidanza

È illegittimo il licenziamento della lavoratrice incinta per un presunto abbandono ingiustificato del posto di lavoro -indipendentemente della comunicazione al datore di lavoro della probabile gravidanza- laddove sia costretta da un malore a lasciare il luogo di servizio.

Corte di Cassazione sez. lavoro - sentenza n. 1089 del 26 gennaio 2012

AGENZIA ENTRATE

Affitta camere e case vacanze con Iva detraibile.

La regola vale per immobili abitativi in attività turistico-alberghiere.

E' detraibile l'Iva assolta sulle spese di acquisto e di manutenzione di immobili abitativi utilizzati per attività di tipo ricettivo, come ad esempio gestione di case vacanze e affitto camere.

Lo precisa la risoluzione n.18/E, che chiarisce come la detraibilità Iva sia applicabile nel caso di immobili abitativi destinati ad attività turistico-alberghiere di tipo imprenditoriale. Queste attività, infatti, danno luogo a prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva con aliquota del 10%.

Di conseguenza, le spese di acquisto o di manutenzione di questi immobili possono essere detratte ai fini Iva, a prescindere dalla classificazione catastale degli stessi.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 18/E del 22.02.2012
(documento 044)**

ENPAM - PER I BILANCI TEMPO SINO AL 30 SETTEMBR E

Casse di previdenza (compreso l'Enpam) proroga al 30 settembre per i bilanci tecnici.

Il dl 216/2011 è legge. La linea Fornero passa: equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni con possibilità di considerare anche i rendimenti dei patrimoni.

Il passaggio obbligatorio al contributivo pro rata e il contributo di solidarietà dell'1% richiesto ai professionisti pensionati scatteranno con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 se l'equilibrio a 50 anni non sarà garantito.

MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE N.14/2012

E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 36 alla G.U. 27 febbraio 2012, n. 48, la Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, che apporta modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La presente legge entra in vigore dal 28 febbraio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE n. 14/2012 "Milleproroghe" del 24.02.2012
(documento 045)**

RIFLESSIONI

Megastipendi, plurincarichi e disoccupazione

In occasione delle pubblicizzazione dei superstipendi di dirigenti pubblici vengono fuori anche plurincarichi....compatibili, incompatibili? Ma soprattutto questi incarichi non potrebbero essere deviati nel mondo della disoccupazione?

ANCORA SUGLI SPECIALIZZANDI

Salvi i rimborsi dei medici specializzandi. La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 1850) ha stabilito che i diritti dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1982 al 1991 e dal 1993 al 2007 non sono prescritti in quanto antecedenti alla finanziaria 2012: la norma può avere effetti solo per i diritti insorti successivamente alla sua entrata in vigore.

MEDICI OSPEDALIERI - TRATTENUTA NON DOVUTA PER IL TFR

di Marco Perelli Ercolini

Già in passato avevo sostenuto il sospetto di illecito nella trattenuta INPDAP per il Tfr. Ma nessun sindacato aveva poi sollevato il problema.

Ora il Tar Calabria con la sentenza n. 564 del 18 gennaio 2012, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, stabilisce nel frattempo che la trattenuta sullo stipendio del 2% (precisamente il 2,5% sull'80% delle voci imponibili), operata ai dipendenti pubblici, per il trattamento di fine rapporto è illegittima e condanna le amministrazioni alla restituzione di quanto trattenuto e allo stop del prelievo dalla busta paga: in particolare, l'articolo 2120 del codice civile non dispone alcuna compartecipazione contributiva del lavoratore per il trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo come i nuovi assunti dal 2001 sono tutti con Tfr e dal 1 gennaio 2011 per la legge n.122

del 2010 tutti i trattamenti di fine servizio (Tfr) dei pubblici dipendenti siano determinati in base all'articolo 2120 del codice civile.

Pertanto nulla varrebbe l'interpretazione dell'INPDAP (circolare 17/2010 e in passato la circolare 30/2002) secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento.

OSPEDALIERI: TFR CON CONTRIBUZIONE, PERCHE' ?

La legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Ricordiamo che il premio di servizio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro. Entrambe avevano lo scopo di garantire, specialmente in passato quando i calcoli della pensione venivano fatti a distanza di mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un sostegno economico nel lasso di tempo tra l'ultimo stipendio e il primo rateo della pensione.

Tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips o Tfs). L'applicazione del TFR come prevista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del Tfr dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro. Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr.

Tuttavia le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001).

Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

Ma ecco due anni fa è spuntata anche la manovra estiva Tremonti

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

che si è abbattuta sul pubblico impiego e sul pensionistico come un macigno e con grosse ripercussioni immediate e future in campo previdenziale, colpendo i lavoratori pubblici e i pensionandi per salvare una economia industriale e commerciale traballante, banche e finanziarie che hanno avuto non poche responsabilità in questi momenti e già recentemente in parte salvate da grossi provvedimenti quale la deviazione alla previdenza integrativa del Tfr.

CODICE CIVILE

Articolo 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Tra i provvedimenti ecco che con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'addio (per fortuna in pro rata ovvero tenendo salvo il maturato, peraltro pagato dal lavoratore, al 31 dicembre 2010 e con inizio del nuovo regime dal 1 gennaio 2011) alla indennità premio di servizio o buonuscita e l'introduzione del Tfr come previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto come peraltro, già la legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale aveva previsto per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Anche in questo caso si mantiene la trattenuta, pur cambiando le modalità di calcolo secondo una aberrante interpretazione: la legge 122/2010 avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 30 del 01.08.2002 (documento 046)
Circolare n. 17 del 08.10.2010 (documento 047)
TAR CALABRIA Sentenza 564/2012 (documento 048)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - CHIARIMENTI DEL FISCO

A decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

Con la Circolare n. 4/E/2012 l' Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina, in relazione alla disposizioni di attuazione approvate dal Ministero dell' Economia e delle Finanze con il decreto del 21 novembre 2011.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 4/E 2012 (documento 049)

FISCO e TFR OLTRE IL MILIONE

Con il decreto cd. "salva Italia" è stata introdotta la previsione secondo la quale, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di 1.000.000 di euro, si applica la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

Con la circolare n. 3/E/2012, l' Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 3/E 2012 (documento 050)

AGENDA DEDICATA A PENSIONI ADEGUATE, SICURE E SOSTENIBILI

Il 16 febbraio 2012 la Commissione Europea ha presentato "*Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili*".

Nella pubblicazione viene trattato il futuro dei sistemi pensionistici nei paesi dell'Unione Europea, basato su presupposti di una partecipazione all'attività lavorativa per tutto l'arco della vita e sulla sicurezza del risparmio destinato in particolare alle pensioni complementari.

IN ALLEGATO A PARTE - LIBRO "*Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili*". (documento 051)